

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 990/2013 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2013

recante modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009 riguardo alle esportazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari verso gli Stati Uniti d'America e la Repubblica dominicana

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 161, paragrafo 3, l'articolo 170 e l'articolo 171, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) La sezione 2 del capo III del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione ⁽²⁾ prevede disposizioni per quanto riguarda i titoli di esportazione per i formaggi da esportare verso gli Stati Uniti nell'ambito di alcuni contingenti del GATT. L'esperienza relativa ad alcuni di questi contingenti ha mostrato che, a causa della costante evoluzione del mercato, in particolare della grande volatilità dei prezzi, dell'intensificarsi della concorrenza e dell'evoluzione dei tassi di conversione monetaria durante il lungo lasso di tempo che intercorre fra il periodo di presentazione delle domande di titoli di esportazione («domande di titoli») e il momento in cui le esportazioni hanno luogo, gli esportatori possono trovarsi nell'impossibilità di utilizzare i propri titoli e, pertanto, perdere le corrispondenti cauzioni. Al fine di non scoraggiare gli esportatori dal presentare domanda per i contingenti per i quali la scadenza è fissata d'accordo con le autorità degli Stati Uniti, occorre ridurre il livello della cauzione, a decorrere dall'anno contingente 2015.
- (2) L'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 prevede che, per i contingenti aperti dagli Stati Uniti, le domande siano soggette alla costituzione di una cauzione a norma dell'articolo 9 del suddetto regolamento. L'articolo 9, poiché fa parte del capo relativo alle norme generali del regolamento (CE) n. 1187/2009, stabilisce il meccanismo di calcolo della cauzione per le esportazioni che non beneficiano di preferenze commerciali concesse da paesi terzi. Pertanto, tenuto conto dell'esperienza acquisita in merito ai contingenti preferenziali aperti dagli Stati Uniti e allo scopo di rendere tali contingenti più attraenti per gli esportatori, occorre non soltanto ridurre il livello della cauzione bensì anche precisare che l'articolo 9 nella sua integralità non debba essere applicato a tali contingenti.
- (3) Il capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1187/2009 definisce le condizioni e la procedura alle quali sono soggetti gli esportatori per partecipare al contingente di

latte in polvere aperto dalla Repubblica dominicana. Mentre il contingente è stato pienamente utilizzato dal momento della sua introduzione fino all'anno contingente 2010-2011, sembra che, a decorrere dall'anno contingente 2011-2012, i quantitativi totali richiesti siano inferiori al contingente disponibile.

- (4) Per poter utilizzare al massimo il contingente nei prossimi anni, è necessario apportare alcuni adeguamenti alle norme relative all'ammissibilità ai quantitativi applicabili ed ai periodi di presentazione delle domande di titoli e della cauzione.
- (5) Inoltre, per rendere il contingente tariffario più facilmente accessibile agli esportatori, è opportuno rendere meno restrittivi i requisiti relativi alle attività commerciali storiche minime al momento della presentazione della domanda per la parte del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione.
- (6) Per consentire un utilizzo ottimale del contingente ed a fini di semplificazione, occorre portare al livello del quantitativo del contingente i quantitativi massimi per i quali è possibile presentare domanda di titoli, a norma dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1187/2009. Occorre fissare a 20 tonnellate la quantità minima per la quale è possibile presentare le domande di titoli.
- (7) Il lungo lasso di tempo che intercorre fra il periodo di presentazione delle domande di titoli, a norma dell'articolo 29 del regolamento (CE) n. 1187/2009, e l'anno contingente durante il quale si effettuano le esportazioni nonché l'elevata volatilità dei prezzi nel settore di prodotti lattiero-caseari ed un'accresciuta concorrenza per il latte in polvere nella Repubblica dominicana hanno aumentato il rischio che gli esportatori possano ritrovarsi con titoli che non sono o sono solo parzialmente utilizzati, con il risultato di una perdita della relativa cauzione. È quindi opportuno rinviare la presentazione delle domande di titoli da aprile a maggio e prevedere un altro periodo di attribuzione.
- (8) Inoltre, una riduzione della cauzione di cui all'articolo 28, paragrafo 3, incoraggerebbe gli operatori a non astenersi dal presentare domanda di titoli; occorre quindi prevederla e precisare altresì che l'articolo 9 non si applica al contingente preferenziale aperto dalla Repubblica dominicana in modo da rendere tale contingente più attraente per gli esportatori.
- (9) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1187/2009.
- (10) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1187/2009

Il capo III del regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

1. La sezione 2 è modificata come segue:

a) all'articolo 22, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente testo:

«3. Le domande di titoli sono subordinate alla costituzione di una cauzione di 3 EUR/100 kg.»;

b) l'articolo 26 è sostituito dal seguente testo:

«Articolo 26

Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10.»

2. La sezione 3 è sostituita dal seguente testo:

«SEZIONE 3

Esportazioni verso la Repubblica dominicana

Articolo 27

1. Le esportazioni verso la Repubblica dominicana di latte in polvere nell'ambito del contingente di cui all'allegato III, appendice 2, dell'accordo di partenariato economico tra gli Stati del CARIFORUM, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, sono subordinate alla presentazione, presso le autorità competenti della Repubblica dominicana, di una copia certificata del titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione e di una copia debitamente vidimata della dichiarazione di esportazione per ciascuna spedizione.

2. Le domande di titoli di esportazione ("domande di titoli") possono essere presentate per tutti i prodotti dei codici NC 0402 10, 0402 21 e 0402 29.

I prodotti devono essere interamente ottenuti nell'Unione. Il richiedente fornisce, su richiesta delle autorità competenti, tutti gli eventuali documenti giustificativi supplementari da queste ritenuti necessari ai fini del rilascio del titolo ed accetta tutti gli eventuali controlli da queste effettuati sulla contabilità e riguardo alle condizioni di fabbricazione dei prodotti interessati.

Articolo 28

1. Il contingente di cui all'articolo 27, paragrafo 1, ammonta a 22 400 tonnellate per ciascun periodo di dodici mesi a partire dal 1° luglio. Tale contingente è diviso in due quote:

a) la prima quota, pari all'80 %, ossia a 17 920 tonnellate, è ripartita tra gli esportatori dell'Unione che possono dimostrare di aver esportato prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, nella Repubblica dominicana nel corso di almeno uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli;

b) la seconda quota, pari al 20 %, ossia a 4 480 tonnellate, è riservata ai richiedenti, diversi da quelli di cui alla lettera a), che possono dimostrare, al momento della presentazione della domanda, di esercitare, nel corso degli ultimi dodici mesi, un'attività nel settore degli scambi con paesi terzi di prodotti lattiero-caseari di cui al capitolo 4 della nomenclatura combinata.

La prova degli scambi di cui al primo comma è fornita conformemente all'articolo 5, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006.

2. Le domande di titoli devono riferirsi almeno a 20 tonnellate e riguardano al massimo, per ciascun richiedente:

a) i rispettivi quantitativi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all'articolo 29, paragrafo 1;

b) il quantitativo rimanente totale delle due quote del contingente di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere a) e b), per quanto riguarda il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all'articolo 29, paragrafo 2.

Le domande di titoli relativi al quantitativo rimanente totale di cui al primo comma, lettera b), possono essere presentate dagli esportatori di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), oppure dai richiedenti di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b).

Le domande di titoli per quantitativi che superano i limiti di cui al primo comma, lettere a) e b) sono respinte.

3. Pena l'irricevibilità, deve essere presentata una sola domanda di titolo per periodo di presentazione delle domande di cui all'articolo 29 per ciascun codice della nomenclatura combinata. Ogni richiedente deve presentare tutte le domande contemporaneamente presso l'organismo competente di un unico Stato membro.

Le domande di titoli di esportazione sono ricevibili soltanto se il richiedente, al momento della presentazione:

a) costituisce una cauzione di 3 EUR/100 kg;

b) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), indica il quantitativo di prodotti di cui all'articolo 27, paragrafo 2, da lui esportati nella Repubblica dominicana durante uno dei quattro anni civili precedenti il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui all'articolo 29 e lo dimostra in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato. A tal fine, si considera esportatore l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione di esportazione attinente;

c) per la quota di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), dimostra, in maniera giudicata soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro interessato, di aver rispettato le condizioni ivi previste.

Articolo 29

Le domande di titoli sono presentate dal 20 al 30 maggio di ogni anno per le esportazioni effettuate durante l'anno contingente compreso fra il 1° luglio e il 30 giugno dell'anno successivo.

Se, dopo il periodo di presentazione delle domande di titoli di cui al paragrafo 1, un quantitativo è ancora disponibile, le domande di titoli sono presentate dal 1° al 10 novembre di ogni anno per le esportazioni effettuate durante il periodo restante dell'anno contingente in corso.

Articolo 30

La domanda di titolo e il titolo stesso recano:

- a) nella casella 7, la dicitura "Repubblica dominicana — DO";
- b) nelle caselle 17 e 18, il quantitativo cui si riferiscono la domanda o il titolo;
- c) nella casella 20, una delle diciture di cui all'allegato III.

I titoli rilasciati conformemente alla presente sezione obbligano ad esportare verso la Repubblica dominicana.

Articolo 31

1. Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all'articolo 29, paragrafo 1, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 6 giugno di ogni anno, per ciascuna delle due quote del contingente e per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l'assenza di domande.

2. La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce i coefficienti di attribuzione per ogni parte della quota. Il risultato ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.

3. Se, per almeno una delle due quote le domande di titoli sono presentate per quantitativi inferiori a quelli di cui all'articolo 28, paragrafo 1, la Commissione include nella sua decisione di cui al paragrafo 2 il quantitativo restante totale per il quale le domande di titoli possono essere presentate nel corso del periodo di cui all'articolo 29, secondo paragrafo.

Per quanto riguarda le domande di titoli di cui all'articolo 29, paragrafo 2, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 17 novembre di ogni anno, per ciascun codice di prodotto della nomenclatura combinata, i quantitativi per i quali sono stati richiesti titoli o, se del caso, l'assenza di domande.

La Commissione decide, quanto prima possibile, in che misura possa essere dato seguito alle domande presentate e stabilisce un coefficiente di attribuzione. Il risultato ottenuto in seguito all'applicazione del coefficiente viene arrotondato al chilogrammo inferiore.

Se i quantitativi richiesti conformemente al primo comma non raggiungono il quantitativo restante totale, la Commissione, in virtù della decisione di cui al terzo comma, assegna il quantitativo rimanente in proporzione ai quantitativi richiesti.

I richiedenti devono comunicare all'autorità competente se accettano il quantitativo supplementare entro una settimana a decorrere dal giorno della pubblicazione della decisione della Commissione, di cui al terzo comma. La cauzione co-

stituita è aumentata in conseguenza. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro il 31 dicembre, il quantitativo supplementare che è stato accettato.

4. Prima dell'invio delle comunicazioni di cui al paragrafo 1 ed al paragrafo 3, secondo comma, gli Stati membri verificano che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 27, paragrafo 2, e all'articolo 28.

5. Se, in seguito all'applicazione del coefficiente di attribuzione, il quantitativo ottenuto per ciascun richiedente è inferiore a 20 tonnellate, il richiedente ha facoltà di ritirare la propria domanda di titolo. In tal caso, egli ne informa l'autorità competente entro i tre giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 2 e al paragrafo 3, terzo comma. La cauzione è svincolata immediatamente. L'autorità competente comunica alla Commissione, entro i dieci giorni lavorativi successivi alla pubblicazione della decisione della Commissione, i quantitativi, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata, a cui i richiedenti hanno rinunciato e per i quali le cauzioni sono state svincolate.

Articolo 32

1. I titoli di esportazione sono rilasciati entro il 30 giugno e, eventualmente, entro il 31 dicembre, successivamente alla pubblicazione della decisione della Commissione di cui all'articolo 31, paragrafo 2, e all'articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, rispettivamente.

Essi sono rilasciati esclusivamente agli operatori le cui domande di titoli sono state prese in considerazione per i quantitativi comunicati dagli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, e dell'articolo 31, paragrafo 3, secondo comma.

Se si constata che le informazioni comunicate da un operatore a cui è stato rilasciato un titolo di esportazione non sono corrette, il titolo è annullato e la cauzione viene incamerata.

2. Il titolo di esportazione rilasciato conformemente alla presente sezione è valido a decorrere dalla data del rilascio effettivo, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, fino al 30 giugno dell'anno contingente per il quale è stato richiesto il titolo.

Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 2, il titolo di esportazione è valido altresì per tutti i prodotti dei codici di cui all'articolo 27, paragrafo 2, primo comma.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 15 luglio e, eventualmente, entro il 15 gennaio, i quantitativi per i quali sono stati rilasciati i titoli, distribuiti in base ai codici di prodotto della nomenclatura combinata.

4. La cauzione è svincolata esclusivamente in uno dei seguenti casi:

- a) dietro presentazione della prova di cui all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 376/2008, corredata del documento di trasporto di cui all'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 612/2009 indicante come destinazione la Repubblica dominicana;

- b) per i quantitativi oggetto di domanda per i quali non ha potuto essere rilasciato alcun titolo.

Le cauzioni relative ai quantitativi non esportati vengono incamerate.

5. In deroga all'articolo 8 del regolamento (CE) n. 376/2008, i titoli non sono trasferibili.

6. Entro il 31 agosto di ogni anno, gli Stati membri comunicano alla Commissione, per ognuna delle due quote del contingente di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e con riguardo al precedente periodo di 12 mesi di cui all'articolo 28, paragrafo 1, i seguenti quantitativi suddivisi per codice di prodotto della nomenclatura combinata:

- a) il quantitativo per il quale non sono stati rilasciati oppure sono stati annullati titoli;

- b) il quantitativo esportato.

Articolo 33

1. Le disposizioni del capo II si applicano ad eccezione degli articoli 7, 9 e 10.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2013

2. Le comunicazioni alla Commissione di cui al presente regolamento si trasmettono conformemente al regolamento (CE) n. 792/2009 della Commissione (*).

(*) GU L 228 dell'1.9.2009, pag. 3.»

Articolo 2

Misure transitorie

Per quanto riguarda le esportazioni verso la Repubblica dominicana per l'anno contingente 2013-2014, il quantitativo rimanente totale di cui all'articolo 28, paragrafo 2, primo comma, lettera b), del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, modificato dall'articolo 1, punto 2), del presente regolamento, è di 9 018 tonnellate.

Le domande di titoli di esportazione relative al quantitativo di cui al paragrafo 1 del presente articolo possono essere presentate dal 1° al 10 novembre 2013 conformemente alla sezione 3 del capo III del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, modificato dall'articolo 1, punto 2), del presente regolamento.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

L'articolo 1, punto 1), si applica a decorrere dall'anno contingente 2015.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO